NOBIS
FONDO DI PREVIDENZA

NOBIS FONDO DI PREVIDENZA • Viale Colleoni, 21 • 20864 Agrate Brianza (MB) • Costituita a Milano
in data 22.12.1989 con atto n. 149202 di rep. - notaio Domenico Acquarone • C.F.: 97084700158
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il n. 1519 • Tel. +39 039 9890100 • Fax +39 039 6894524

Nobis Fondo di Previdenza
Viale Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza (MB)

Comunicazione contributi non dedotti

(ex art. 1, comma 2 del D. Lgs. 47/2000[1], come modificato dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005)

Il sottoscritto

cognome _____ nome _____

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | data di nascita _____

comune o stato estero di nascita _____ prov. (____)

denominazione e p. iva dell'azienda di appartenenza (socio ordinario del Fondo) _____

_____

iscritto ad Nobis Fondo di Previdenza, **comunica**
ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 47/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sotto la propria responsabilità,
che l'importo di euro _____, versato al suddetto Fondo nell'anno _____
non è stato dedotto dal proprio reddito imponibile.

Quanto sopra, affinché, nella fase di erogazione della prestazione finale, detto importo venga esentato da ritenute,
come previsto dalla normativa vigente.

Data _____

Firma _____

(1) *"Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1, dell'art. 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al Fondo Pensione o all'impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di prestazione dela dichiarazione dei redditi".*

Si precisa che in base alla citata nuova normativa, D.Lgs. 252/2005, il termine del 30 settembre è differito al 31 dicembre.